



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila
AREA III BIS

Vista l'istanza con la quale il Presidente della ASD "M.C. Manoppello Sogeda" ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della gara podistica denominata "**8^ Ultramaratona del Gran Sasso**", in programma il giorno **29 luglio 2018** dalle ore 08.30 alle ore 15.30 su un percorso di complessivi Km.50, e a questo Ufficio la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo i tratti di strada ricadenti sulla SP 7 e SR 17 Bis interessanti i territori dei Comuni di S. Stefano di Sessano, Calascio, Castel del Monte;

Vista la nota di prot. n. 34596 Categ. A.4.Gab. in data 23 luglio 2018, con la quale la Questura dell'Aquila ha espresso il proprio nulla osta, per i profili di competenza relativi all'Ordine e Sicurezza Pubblica, alla sospensione temporanea del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della competizione in parola;

Vista la nota di prot. n. 31785 dell'8 giugno 2018, con la quale l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila - Settore Viabilità - ha espresso il proprio nulla osta al passaggio della manifestazione di che trattasi su strade di propria competenza;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 300/43384/116/1 del 17.6.2003, la sospensione del traffico veicolare lungo il suindicato percorso;

Visti gli articoli 6, 7 e 9/7° bis del D. L.vo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo i tratti di strada ricadenti sulla SP 7 e SR 17 Bis del percorso interessato alla gara podistica denominata "**8^ Ultramaratona del Gran Sasso**", in programma il giorno **29 luglio 2018**, dalle ore 08,30 alle ore 15,30.

In ciascun punto del percorso la **sospensione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti** e, in ogni caso, non superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.



Il Prefetto della Provincia dell'Aquila
A R E A I I I B I S

DISPONE

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del richiamato Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle stabilite nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e di intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.

L'organizzazione della manifestazione è tenuta a predisporre un idoneo servizio, a mezzo di proprio personale munito di adeguati segni di riconoscimento.

Ove necessario, dovrà essere predisposta una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara podistica in modo che tutti gli utenti della strada siano informati della sospensione temporanea della circolazione; dovrà, altresì, predisporre idonea segnaletica indicante le eventuali deviazioni del traffico; la segnaletica non dovrà in alcun modo essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada e sue pertinenze e dovrà essere immediatamente rimossa dopo lo svolgimento della competizione.

Gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della competizione stessa ed informare preventivamente i partecipanti delle eventuali anomalie riscontrate.

L'Aquila, data del protocollo

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Agg.to
Dott. Giovanni Todini

DC

Alla Questura di	L'AQUILA
Al Comando Prov.le Carabinieri di	L'AQUILA
Alla Provincia: Ufficio Viabilità e Comando Polizia provinciale	L'AQUILA
Ai Comuni – Comandi di Polizia Locale	S. STEFANO DI SESSANIO – CALASCIO – CASTEL DEL MONTE
All'ASD M.C. Manoppello Sogeda	cate.ele@alice.it